



**SETTORE SOCIO-CULTURALE
SERVIZI SOCIALI**

ACQUISTO DI BENI A MEZZO “BUONI” EMESSI DAL COMUNE

CONVENZIONE

PREMESSO che, nell’ambito dell’emergenza umanitaria decretata a seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, il Comune di Fagnano Olona ha aderito alla convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza con la Prefettura di Milano, nella quale è disciplinata la fornitura di generi di conforto, sotto forma di “buoni” per un valore di €. 2,50 giornalieri per ciascun migrante;

RITENUTO di dover disciplinare l’utilizzo di tali buoni mediante apposite convenzioni con esercizi commerciali dislocati sul territorio;

Tra:

- il Comune di Fagnano Olona (P.I. 00214240129), qui rappresentato dal Responsabile del Settore Socio-Culturale, D.ssa Clelia Mazzone, nata a Busto Arsizio il 20.04.1969, domiciliata per la funzione presso la sede comunale

E

- l’esercizio commerciale _____ con sede a Fagnano Olona - in via _____ n. _____ (P.I. _____-) iscritta alla CC.I.AA. di _____ al n. _____ - in possesso di autorizzazione relativa all’esercizio - qui rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____ il quale dichiara di sottoscrivere la convenzione nella sua qualità di TITOLARE del suddetto esercizio,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L’esercizio si impegna ad assicurare la fornitura di beni a coloro che dovessero presentare alla cassa apposito “buono” rilasciato dal Comune.
Verranno consegnati al beneficiario “buoni” di valore variabile, per una somma comunque non superiore ad €. 2,50 giornalieri che potranno essere utilizzati per pagare i prodotti rientranti nella categoria “generi di conforto” (ad esempio: bolli postali, snack alimentari, sigarette, giornali, caffetteria, fototessere per documenti) di cui alla convenzione tra il Comune ed il Soggetto Attuatore per la gestione delle strutture di accoglienza emergenza immigrazione Nord-Africa in Lombardia.
Il beneficiario pagherà i prodotti attraverso i buoni.
Per acquisti effettuati con i buoni comunali non è prevista alcuna forma di resto o compensazione.
L’esercente provvederà a ritirare il “buono” al momento della fruizione dello stesso.

2. L'esercente dovrà rispettare i termini della presente convenzione, con diligenza e regolarità restando il Comune, al riguardo, completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità a qualunque titolo anche nei riguardi di terzi.
3. I buoni non sono monetizzabili, non possono essere usati per scopi diversi da quanto stabilito con la presente convenzione e non danno luogo ad alcuna forma di resto o compensazione al beneficiario.
4. L'esercente è responsabile di eventuali danni derivanti al Comune di Fagnano Olona e/o ai beneficiari in occasione o in conseguenza della fornitura di prodotti, nonché a causa del mancato rispetto delle norme del commercio in genere.
5. Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2012.
6. Per la gestione del presente accordo non è dovuta alcuna commissione aggiuntiva rispetto al valore nominale dei buoni. Il Comune pagherà all'esercizio i buoni entro 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della relativa richiesta di rimborso, corredata dai buoni medesimi. Le richieste di rimborso potranno essere emesse con cadenza non inferiore alla mensilità.
7. L'esercente si impegna all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, nonché ad effettuare le transazioni finanziarie avvalendosi di banche o Poste Italiane. L'esercente dovrà comunicare gli estremi identificativi (codice IBAN) del c/c bancario o postale sul quale saranno disposti i pagamenti relativi all'esecuzione della presente convenzione, nonché i nominativi delle persone eventualmente delegate ad operare sul presente conto corrente dedicato. Ai sensi delle predette disposizioni della legge 136/2010, la presente convenzione si intende risolta di diritto qualora siano richieste modalità di pagamento diverse da quella sopraindicata.
8. Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, qualora rilevino consistenti inadempimenti della controparte, trascorsi 60 giorni dalla specifica comunicazione di diffida.
9. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, di procedere a rinnovo o a proroga della convenzione.

Fagnano Olona, lì

Per il Comune di Fagnano Olona
Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
(D.ssa Clelia Mazzone)

Per l'esercizio
Il Titolare